



SICA & PARTNERS
Strategia d'impresa pubblica e privata

*Dottori Commercialisti
Revisori Legali*

La Circolare per i clienti

28 febbraio 2018

Anteprima

Dal MISE chiarimenti sulla vendita di quotidiani e periodici	pag. 2
Aiuti per le imprese del settore agricolo, in G.U. il Decreto	pag. 3
Dogane: novità 2018 per i Modelli INTRA inviati a fini statistici	pag. 4
Al via la nuova banca dati per chi si occupa di lavoro	pag. 6
Smart&Start, allargato il perimetro degli incentivi	pag. 6
In G.U. le modalità di attuazione delle misure di contrasto alle frodi	
IVA sui carburanti	pag. 7
Imposta sui finanziamenti, applicazione ad ampio raggio	pag. 9
Contratti di prossimità, gli indennizzi vanno tassati	pag. 10
Enti Locali, il bilancio di previsione entro il 31 marzo 2018	pag. 11
Biglietto "dinamico", i chiarimenti sull'IVA dell'Agenzia	pag. 12

Adempimenti

Saldo IVA 2018	pag. 13
--------------------------------	---------

Guide operative

Erogazioni Liberali a Enti del Terzo Settore: le detrazioni fiscali	pag. 17
---	---------



SICA & PARTNERS
Strategia d'impresa pubblica e privata

*Dottori Commercialisti
Revisori Legali*

FISCO

Editoria

Dal MISE chiarimenti sulla vendita di quotidiani e periodici

Il MISE ha diramato la [Risoluzione n. 537007 in data 7 febbraio 2018](#), rispondendo al quesito mediante cui sono stati chiesti chiarimenti su quanto disposto all'[art. 2](#), D.Lgs. 24 aprile 2001, n. 170, modificato dall'[art. 64-bis](#) del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla [L. 21 giugno 2017, n. 96](#).

Il quesito fa riferimento, in particolare, alla parte in cui è affermato che “i punti vendita **non esclusivi** possono **vendere quotidiani o periodici** in aggiunta ad altre merci”, a fronte della precedente formulazione che prevedeva la congiunzione "ovvero" invece che la congiunzione "o", richiedendo, a tal proposito, se anche alla luce dell'attuale formulazione, i punti vendita suddetti possano continuare a vendere entrambe le tipologie o debbano ora modificare la loro offerta commerciale.

La Risoluzione in questione risponde, a tal proposito, affermando che la sostituzione di "ovvero" con "o" non può dar luogo ad un obbligo di scelta vincolata tra la vendita di quotidiani o di periodici; ciò anche alla luce del fatto che il medesimo art. 2, al c. 3 del citato decreto, come modificato dall'[art. 64-bis](#), utilizza la congiunzione “e” nell'affermare che i soggetti suddetti possono “esercitare l'attività di vendita della stampa quotidiana e periodica in regime di non esclusività”, chiarendo, mediante tale formulazione, che è **possibile vendere entrambe le fattispecie di prodotti editoriali**.

Nella Risoluzione è altresì affermato che questa **sembrebbe l'interpretazione più corretta e anche maggiormente conforme alle schede di lettura predisposte da Camera e Senato** nel corso dell'*iter* di approvazione della legge, che pongono in evidenza, quali obiettivi delle norme di modifica, una maggiore liberalizzazione nel campo editoriale nonché la riduzione di limitazioni all'esercizio dell'attività di vendita.

Infine, è precisato che la Risoluzione in oggetto sarà trasmessa al Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria e che, nel caso in cui quest'ultimo non dovesse ritenere opportuna l'interpretazione sostenuta, risulterà ugualmente possibile, per i commercianti

20121 – Milano – Via Monte Napoleone, 8 – tel. 3357779468

00187 – Roma – Via Calabria, 56 – tel. 0645479660 – fax 0645479659

80121 – Napoli – Via Giosuè Carducci, 42 – tel. 3357779468

80058 – Torre Annunziata – Corso Umberto I, 35 – tel./fax 0815368285

sicapartners@libero.it - vsica@sicapartners.it - vincenzo.sica@odcettorreannunziata.it

www.vincenzosica.com



SICA & PARTNERS

Strategia d'impresa pubblica e privata

*Dottori Commercialisti
Revisori Legali*

autorizzati, **continuare a vendere** entrambi i prodotti editoriali prima che intervenga un'eventuale modifica, in virtù del principio *tempus regit actum*.

[MISE, Risoluzione 7 febbraio 2018, n. 537007](#)

[Art. 64-bis, D.L. 24 aprile 2017, n. 50](#)

[L. 21 giugno 2017, n. 96](#)

[Art. 2, D.Lgs. 24 aprile 2001, n. 170](#)

Impresa agricola

Aiuti per le imprese del settore agricolo, in G.U. il Decreto

Aiuti per le **imprese del settore agricolo ed agroalimentare**; è questo quanto disciplina il [Decreto 12 ottobre 2017](#) pubblicato il 22 febbraio 2018 in Gazzetta Ufficiale.

Ai sensi di quanto previsto dall'[art. 20](#) della Legge 28 luglio 2016, n. 154, il Decreto disciplina i criteri, le modalità e le procedure per l'attuazione degli interventi finanziari a sostegno delle **imprese del settore agricolo** e agroalimentare effettuati dall'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA). Saranno concessi aiuti compatibili con il mercato interno e finanziamenti a condizioni agevolate. *«Il finanziamento agevolato – recita il Decreto - può avere durata massima di quindici anni, di cui fino a un massimo di 5 anni di preammortamento e fino a un massimo di 10 anni di ammortamento, con rate semestrali posticipate a capitale costante. In ogni caso, il finanziamento agevolato non può essere erogato ad un tasso inferiore allo 0,50%».*

Quali sono gli interventi ammissibili? Essi possono riguardare una o più unità produttive relative ad uno stesso soggetto beneficiario e comprendono le seguenti tipologie:

- investimenti in attivi materiali e attivi immateriali nelle aziende agricole connessi alla produzione agricola primaria;
- investimenti per la trasformazione di prodotti agricoli e per la commercializzazione di prodotti agricoli;

20121 – Milano – Via Monte Napoleone, 8 – tel. 3357779468

00187 – Roma – Via Calabria, 56 – tel. 0645479660 – fax 0645479659

80121 – Napoli – Via Giosuè Carducci, 42 – tel. 3357779468

80058 – Torre Annunziata – Corso Umberto I, 35 – tel./fax 0815368285

sicapartners@libero.it - vsica@sicapartners.it - vincenzo.sica@odcettorreannunziata.it

www.vincenzosica.com



SICA & PARTNERS

Strategia d'impresa pubblica e privata

*Dottori Commercialisti
Revisori Legali*

- investimenti concernenti beni prodotti nell'ambito delle relative attività agricole;
- investimenti per la distribuzione e la logistica, anche su piattaforma informatica, di prodotti agricoli.

[Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali, Decreto 12 ottobre 2017 G.U. 22 febbraio 2018, n. 44](#)

[Art. 20 della Legge 28 luglio 2016, n. 154](#)

Elenchi INTRASTAT

Operazioni con l'estero

Regimi doganali

Dogane: novità 2018 per i Modelli INTRA inviati a fini statistici

L'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha pubblicato la [Comunicazione n. 18558/RU](#), in data 20 febbraio 2018, fornendo chiarimenti e istruzioni in relazione alla compilazione dei modelli INTRA presentati a finalità statistiche, ai sensi dell'[art. 50](#), c. 6, D.L. n. 331/1993, convertito dalla [L. n. 427/1993](#) come modificato dall'[art. 13](#), c. 4-quater, D.L. n. 244/2016, convertito dalla [L. n. 19/2017](#).

La Comunicazione in questione riassume le novità che si applicheranno agli elenchi riepilogativi aventi periodi di riferimento decorrenti **dal mese di gennaio 2018**, soffermandosi, in particolare, sui seguenti aspetti:

- **scambio di energia elettrica:** l'indicazione delle relative operazioni commerciali nei Modelli INTRA (riferiti sia alle cessioni che agli acquisti intraunionali) non è più richiesta;
- **elenchi riepilogativi relativi alle cessioni di beni (modelli INTRA-1 bis):** a partire dai dati di gennaio 2018, l'indicazione dei dati statistici è **facoltativa** anche per i soggetti che sono tenuti, ai fini fiscali, alla presentazione di detti elenchi con cadenza mensile ma che non sono altrettanto tenuti alla loro compilazione ai fini statistici; permane l'obbligo per i soggetti individuati dall'art. 6, c. 4, del Decreto del MEF del

20121 – Milano – Via Monte Napoleone, 8 – tel. 3357779468

00187 – Roma – Via Calabria, 56 – tel. 0645479660 – fax 0645479659

80121 – Napoli – Via Giosuè Carducci, 42 – tel. 3357779468

80058 – Torre Annunziata – Corso Umberto I, 35 – tel./fax 0815368285

sicapartners@libero.it - vsica@sicapartners.it - vincenzo.sica@odcettorreannunziata.it

www.vincenzosica.com



SICA & PARTNERS

Strategia d'impresa pubblica e privata

*Dottori Commercialisti
Revisori Legali*

22 febbraio 2010 di indicare nei suddetti elenchi riepilogativi anche i dati relativi al valore statistico, alle condizioni di consegna ed al modo di trasporto delle merci;

- **elenchi riepilogativi relativi agli acquisti di beni (modelli INTRA-2 bis):** tutte le informazioni ivi contenute sono rese per finalità statistiche e devono essere **obbligatoriamente fornite**, su base mensile, dai soggetti individuati dall'articolo 2.1 della citata Determinazione prot. n. 194409 del 25 settembre 2017, ovvero qualora l'ammontare totale trimestrale delle prestazioni di servizi di cui all'[art. 7-ter](#) del D.P.R. n. 633/1972, acquisite presso soggetti passivi stabiliti in altro Stato membro dell'UE, sia stato, per almeno uno dei quattro trimestri precedenti, **uguale o superiore a 100.000 euro**; la presentazione del Modello INTRA-2 quater resta, tuttavia, facoltativa per tutti i restanti soggetti IVA, sia su base mensile che trimestrale;
- **periodicità di presentazione dei modelli INTRA:** ai fini del calcolo della periodicità di presentazione dei Modelli INTRA, la citata Determinazione prot. n. 194409 del 25 settembre 2017 ha già chiarito che il nuovo sistema introdotto dalle modifiche normative intervenute in materia richiede, in ordine al superamento della soglia, una verifica effettuata distintamente per ogni categoria di operazioni. Il medesimo provvedimento stabilisce che le soglie operano in ogni caso in maniera indipendente e che il superamento della soglia per una singola categoria non incide sulla periodicità relativa alle altre tre categorie di operazioni.

[Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, Comunicazione n. 18558 RU del 20 febbraio 2018](#)

[Art. 50, c. 6, 30 agosto 1993, n. 331](#)

[Legge 29 ottobre 1993, n. 427](#)

[Art. 13, c. 4-quater D.L. 30 dicembre 2016, n. 244](#)

[Legge 27 febbraio 2017, n. 19](#)

[Ordinamento professionale](#)

[CNDCEC](#)

[Lavoro dipendente e subordinazione](#)

20121 – Milano – Via Monte Napoleone, 8 – tel. 3357779468

00187 – Roma – Via Calabria, 56 – tel. 0645479660 – fax 0645479659

80121 – Napoli – Via Giosuè Carducci, 42 – tel. 3357779468

80058 – Torre Annunziata – Corso Umberto I, 35 – tel./fax 0815368285

sicapartners@libero.it - vsica@sicapartners.it - vincenzo.sica@odcettorreannunziata.it

www.vincenzosica.com



SICA & PARTNERS
Strategia d'impresa pubblica e privata

*Dottori Commercialisti
Revisori Legali*

Al via la nuova banca dati per chi si occupa di lavoro

I professionisti iscritti all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e all'Ordine degli Avvocati, quali **soggetti abilitati allo svolgimento degli adempimenti in materia di lavoro, previdenza ed assistenza sociale dei lavoratori dipendenti** ai sensi dell'art. 1 della L. 12/1979, a partire dal **1° marzo 2018**, saranno tenuti ad effettuare la comunicazione agli ispettorati del lavoro delle province nel cui ambito territoriale intendono svolgere l'attività di consulenza in materia di lavoro esclusivamente **con modalità telematica**, così come rende noto l'Ispettorato Nazionale del Lavoro con la [Nota n. 32 del 15 febbraio 2018](#). La nuova modalità sostituisce la vecchia raccomandata.

[Ministero del Lavoro Ispettorato Nazionale del Lavoro, Nota 15 febbraio 2018, n. 32](#)

Imprese Start Up innovative **Registro delle imprese**

Smart&Start, allargato il perimetro degli incentivi

Nuove modalità di rendicontazione, ampliamento della platea dei destinatari, finanziamento per le attività di marketing e marchi e proroga per l'iscrizione al registro speciale delle imprese.

Sono queste in sintesi le novità legate agli incentivi Smart&Start previste dal Decreto MISE 9 agosto 2017 e ora rese operative dalla [Circolare MISE n. 102159 del 14 febbraio 2018](#).

In particolare, rispetto al passato:

- possono accedere alle agevolazioni anche le società costituite da non più di **60 mesi**;
- sono ammissibili al finanziamento gli **investimenti per marketing e web marketing**;
- sono finanziabili anche i marchi (oltre ai brevetti e alle licenze);

20121 – Milano – Via Monte Napoleone, 8 – tel. 3357779468

00187 – Roma – Via Calabria, 56 – tel. 0645479660 – fax 0645479659

80121 – Napoli – Via Giosuè Carducci, 42 – tel. 3357779468

80058 – Torre Annunziata – Corso Umberto I, 35 – tel./fax 0815368285

sicapartners@libero.it - vsica@sicapartners.it - vincenzo.sica@odcettoreannunziata.it

www.vincenzosica.com



SICA & PARTNERS

Strategia d'impresa pubblica e privata

*Dottori Commercialisti
Revisori Legali*

- è introdotta un'ulteriore modalità di rendicontazione su presentazione di fatture non quietanzate (purché nell'arco di 45 giorni dall'accreditamento delle somme da parte di Invitalia venga dimostrato l'avvenuto pagamento);
- per i team di persone, l'iscrizione al Registro speciale delle start-up innovative non deve essere dimostrata alla firma del contratto, ma è posticipata alla prima richiesta di erogazione delle agevolazioni.

L'agevolazione in questione consiste in **finanziamenti agevolati** compresi tra 100 mila e 1,5 milioni di euro concessi a favore delle start-up innovative che vogliono avviare o ampliare la loro attività. Si tratta di un mutuo a tasso zero fino al 70% dell'investimento totale, cui si aggiunge, per le Start Up con sede in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, un contributo a fondo perduto pari al 20%.

[MISE, Circolare 14 febbraio 2018, n. 102159](#)

Legge di Bilancio 2018

Regimi doganali

IVA

In G.U. le modalità di attuazione delle misure di contrasto alle frodi IVA sui carburanti

Nella G.U. del 17 febbraio 2018, è stato pubblicato il [Decreto MEF 13 febbraio 2018](#), avente lo scopo di indicare le modalità attuative delle disposizioni dettate in materia di contrasto alle frodi nel **settore degli olii minerali**, facendo riferimento, in particolare, alla benzina e al gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori per uso autotrazioni, in base a quanto stabilito all'[art. 1](#), commi da 937 a 941, della Legge di Bilancio 2018 (L. 27 dicembre 2017, n. 205).

In particolare, il decreto in questione precisa che i criteri di affidabilità indicati alle suddette disposizioni si riferiscono ai soggetti per conto dei quali sono effettuate **immissioni in consumo**, previste dal c. 940, nonché ai soggetti, indicati al c. 941, **titolari di un deposito**

20121 – Milano – Via Monte Napoleone, 8 – tel. 3357779468

00187 – Roma – Via Calabria, 56 – tel. 0645479660 – fax 0645479659

80121 – Napoli – Via Giosuè Carducci, 42 – tel. 3357779468

80058 – Torre Annunziata – Corso Umberto I, 35 – tel./fax 0815368285

sicapartners@libero.it - vsica@sicapartners.it - vincenzo.sica@odcettorreannunziata.it

www.vincenzosica.com



SICA & PARTNERS

Strategia d'impresa pubblica e privata

*Dottori Commercialisti
Revisori Legali*

fiscale diverso rispetto a quello dal quale avviene l'immissione in consumo, nel caso in cui sussista una delle seguenti condizioni:

- il soggetto è **certificato** ai sensi degli [artt. 38](#) ss. del Regolamento UE n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 ottobre 2013;
- il soggetto è **esonerato dall'obbligo di prestare cauzione** ai sensi dell'[art. 90](#) del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43;
- il soggetto è esonerato dall'obbligo di prestare cauzione ai sensi dell'[art. 5](#), c. 3, lett. a) D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504, relativamente al deposito fiscale di cui risulta titolare.

Il Decreto stabilisce, altresì, che la garanzia di cui all'[art. 1](#) della Legge di Bilancio, avviene come **cauzione in titoli di Stato o garantiti dallo Stato**, al valore nominale, oppure sotto forma di fideiussione rilasciata da una banca o da un'impresa commerciale che sia ritenuta solvibile dall'Amministrazione finanziaria. Relativamente a tale aspetto, sono indicate le differenti modalità e i diversi criteri di attuazione della suddetta prestazione di garanzia, dettate in relazione ai vari soggetti beneficiari, i quali avranno l'obbligo di consegnare copia della garanzia stessa al gestore del deposito fiscale.

Il Decreto, infine, sancisce le modalità di **comunicazione relative al versamento dell'IVA** - in base a quanto stabilito all'[art. 1](#), c. 937, L. 27 dicembre 2017, n. 205 - che dovrà avvenire mediante **modello di pagamento unificato F24**, contenente, altresì, l'indicazione del codice fiscale e del codice accisa del gestore del deposito fiscale o del destinatario registrato, il quale, a sua volta, dopo aver acquisito la ricevuta di versamento, verificherà la presenza del modello di pagamento, accedendo al proprio cassetto fiscale, mediante i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate.

[MEF, Decreto 13 febbraio 2018 - G.U. 17 febbraio 2018, n. 40](#)

[Art. 1, L. 27 dicembre 2017, n. 205](#)

[Art. 5, c. 3, lett. a\) D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504](#)

[Art. 90, D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43](#)

20121 – Milano – Via Monte Napoleone, 8 – tel. 3357779468

00187 – Roma – Via Calabria, 56 – tel. 0645479660 – fax 0645479659

80121 – Napoli – Via Giosuè Carducci, 42 – tel. 3357779468

80058 – Torre Annunziata – Corso Umberto I, 35 – tel./fax 0815368285

sicapartners@libero.it - vsica@sicapartners.it - vincenzo.sica@odcettoreannunziata.it

www.vincenzosica.com



SICA & PARTNERS
Strategia d'impresa pubblica e privata

*Dottori Commercialisti
Revisori Legali*

Intermediari Finanziari

Imposta sui finanziamenti, applicazione ad ampio raggio

L'atto di cessione del credito derivante da un finanziamento soggetto ad imposta sostitutiva e di trasferimento della relativa garanzia ipotecaria, **beneficia del medesimo regime sostitutivo** anche se il cessionario non è una banca. La conferma arriva dalla **Risoluzione [dell'Agenzia delle Entrate n. 17/E del 16 febbraio 2018](#)**.

Il caso, sottoposto all'Agenzia delle Entrate da un notaio, riguarda la stipula di un atto di cessione di credito, a titolo oneroso, da parte di una Banca in favore di una società. Oggetto dell'atto è un credito derivante da un finanziamento a medio termine, garantito da ipoteca, assoggettato al regime fiscale di esenzione ex [art. 15](#) del D.P.R. n. 601/1973, con applicazione dell'imposta sostitutiva prevista dal successivo art. 17.

Come sottolineato dalle Entrate, il menzionato [art. 15](#) è stato modificato ad opera del [D.L. n. 91/2014](#) che ha ampliato l'ambito applicativo del regime sostitutivo dell'imposta sui finanziamenti.

Al contempo è stato introdotto dopo l'[art. 17](#), l'[art. 17-bis](#) (Altre operazioni ammesse a fruire dell'agevolazione) al fine di ampliare la platea dei soggetti, diversi dalle banche, che possono concedere finanziamenti a medio e lungo termine cui si applica, a richiesta, il regime sostitutivo di cui ai precedenti articoli.

Da qui la risposta affermativa delle Entrate alla richiesta di applicazione del regime sostitutivo al caso di specie.

[Agenzia delle Entrate, Risoluzione 16 febbraio 2018, n. 17/E](#)

[D.L. 24 giugno 2014, n. 91](#)

[Art. 15, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601](#)



SICA & PARTNERS
Strategia d'impresa pubblica e privata

*Dottori Commercialisti
Revisori Legali*

Lavoro dipendente

Contratti di prossimità, gli indennizzi vanno tassati

Gli indennizzi erogati sulla base dei **contratti di prossimità**, stipulati dalle aziende in crisi, se hanno natura risarcitoria del reddito vanno regolarmente tassati. Così chiarisce la **Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 16/E del 15 febbraio 2018** per rispondere al seguente quesito: le indennità erogate a titolo di indennizzo concorrono o meno alla formazione del reddito, ai sensi dell'[art. 6](#), comma 2, del T.U.I.R.?

Per le Entrate, a prescindere dal *nomen iuris* attribuito dal contratto di prossimità, le indennità che abbiano la "**finalità di ristorare il lavoratore per la riduzione del salario, risultando sostitutive di reddito di lavoro dipendente, sono da assoggettare a tassazione ai sensi dell'[art. 51](#), comma 1, del T.U.I.R., con conseguente obbligo da parte del soggetto erogante di operare le ritenute ai sensi dell'[art. 23](#) del D.P.R. n. 600/1973**".

Anche a questa fattispecie, dunque, si applica il principio già chiarito più volte in passato dall'Amministrazione finanziaria: se l'indennizzo va a compensare in via integrativa o sostitutiva, **un mancato guadagno**, o nel caso di lavoro dipendente la mancata percezione di redditi di lavoro, le somme corrisposte, in quanto sostitutive di reddito (il cd. **lucri cessante**), vanno assoggettate a tassazione e così ricomprese nel reddito complessivo del soggetto percipiente; se il risarcimento abbia la funzione di reintegrazione patrimoniale per una perdita sofferta, ovvero non rappresenti una ricchezza nuova, avendo la sola funzione di riequilibrare, in termini pecuniari, il valore d'un patrimonio perduto (il cd. **danno emergente**), tale somma non sarà assoggettata a tassazione.

[Agenzia delle Entrate, Risoluzione 15 febbraio 2018, n. 16/E](#)

[D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917](#)

[Art. 23 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600](#)

20121 – Milano – Via Monte Napoleone, 8 – tel. 3357779468

00187 – Roma – Via Calabria, 56 – tel. 0645479660 – fax 0645479659

80121 – Napoli – Via Giosuè Carducci, 42 – tel. 3357779468

80058 – Torre Annunziata – Corso Umberto I, 35 – tel./fax 0815368285

sicapartners@libero.it - vsica@sicapartners.it - vincenzo.sica@odcettoreannunziata.it

www.vincenzosica.com



SICA & PARTNERS
Strategia d'impresa pubblica e privata

*Dottori Commercialisti
Revisori Legali*

Revisione Enti Locali

Controlli fiscali del revisore degli Enti Locali

Bilancio d'esercizio

Enti Locali, il bilancio di previsione entro il 31 marzo 2018

Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione da parte degli Enti Locali è stato ulteriormente differito al **31 marzo 2018**. È quanto dispone il Decreto del Ministero dell'Interno del 9 febbraio 2018, pubblicato in Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 38 del 15 febbraio 2018. Il Decreto precisa che, fino a tale data, è «*confermata l'autorizzazione per gli enti locali all'esercizio provvisorio del bilancio*».

Il via libera per lo slittamento al 31 marzo era arrivato dalla Conferenza Stato-Città ed Autonomie locali, nel corso della seduta del 7 febbraio scorso. La scadenza per la deliberazione del bilancio di previsione di Comuni, Province e Regioni era già stata preventivamente prorogata al 28 febbraio 2018 dal Decreto del Ministero dell'Interno datato 29 novembre 2017 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 285 del 6 dicembre 2017).

Sempre nella Gazzetta Ufficiale del 15 febbraio 2018, è stato pubblicato il Decreto contenente l'approvazione del **modello di certificato per richiedere il contributo per gli investimenti sui mutui contratti nel 2017 dagli enti locali**, come previsto dall'[art. 46-bis](#), del D.L. 23 febbraio 1995, n. 41, come modificato dall'art. 5-bis, del D.L. 27 ottobre 1995, n. 444.

«*Il certificato – illustra il Decreto di approvazione del modello – deve essere compilato, firmato e trasmesso dagli enti locali, in due copie autentiche, alle prefetture competenti per territorio, entro il termine perentorio del 31 marzo 2018, a pena di decadenza*».

[Ministero dell'Interno, Decreto 9 febbraio 2018 G.U. 15 febbraio 2018, n. 38 Proroga](#)

[Ministero dell'Interno, Decreto 9 febbraio 2018 G.U. 15 febbraio 2018, n. 38 Certificato](#)

[Art. 46-bis, del D.L. 23 febbraio 1995, n. 41](#)

[Art. 5-bis, del D.L. 27 ottobre 1995, n. 444.](#)

20121 – Milano – Via Monte Napoleone, 8 – tel. 3357779468

00187 – Roma – Via Calabria, 56 – tel. 0645479660 – fax 0645479659

80121 – Napoli – Via Giosuè Carducci, 42 – tel. 3357779468

80058 – Torre Annunziata – Corso Umberto I, 35 – tel./fax 0815368285

sicapartners@libero.it - vsica@sicapartners.it - vincenzo.sica@odcettorreannunziata.it

www.vincenzosica.com



SICA & PARTNERS

Strategia d'impresa pubblica e privata

*Dottori Commercialisti
Revisori Legali*

IVA

Giochi e spettacoli

Biglietto “dinamico”, i chiarimenti sull’IVA dell’Agenzia

Il cosiddetto “prezzo dinamico” (dynamic ticket pricing), utilizzato già da tempo nel settore degli aerei, è stato adottato anche per la **vendita dei biglietti nel settore dello spettacolo**. Lo sanno bene coloro che prenotano on-line: il prezzo può variare (in aumento o in riduzione) in base a determinati algoritmi.

Ma qual è il corretto trattamento, con questa particolare modalità di vendita, dei biglietti omaggio? La risposta è arrivata con la **Risoluzione 15/E dell’Agenzia delle Entrate, pubblicata il 15 febbraio 2018**, con la quale il Fisco ha risposto ad un quesito.

L’Agenzia ha ricordato che la norma **esclude dall’imposizione ai fini IVA** le prestazioni spettacolistiche gratuite «solo quando siano rese ai possessori di titoli di accesso rilasciati gratuitamente dagli organizzatori di spettacoli nel limite del 5 per cento dei posti del settore, secondo la capienza del locale o del complesso sportivo ufficialmente riconosciuta dalle competenti autorità». Se i biglietti omaggio superano tale limite, dunque, sono imponibili a fini IVA, e l’imposta si applica con riferimento al prezzo praticato nelle cessioni a titolo oneroso.

Concordando con la soluzione proposta dall’istante, l’Agenzia ha quindi ritenuto che, nel caso prospettato, caratterizzato dalla **notevole variabilità dei prezzi di vendita** dei biglietti, per ragioni di certezza e di uniformità, «tenendo presente anche l’esigenza di scongiurare abusi, sia corretto far riferimento al prezzo intero massimo praticato durante il periodo di vendita per la categoria di posti cui i biglietti omaggio danno diritto ad accedere».

[Agenzia delle Entrate, Risoluzione 15 febbraio 2018, n. 15/E](#)

20121 – Milano – Via Monte Napoleone, 8 – tel. 3357779468

00187 – Roma – Via Calabria, 56 – tel. 0645479660 – fax 0645479659

80121 – Napoli – Via Giosuè Carducci, 42 – tel. 3357779468

80058 – Torre Annunziata – Corso Umberto I, 35 – tel./fax 0815368285

sicapartners@libero.it - vsica@sicapartners.it - vincenzo.sica@odcettorreannunziata.it

www.vincenzosica.com



SICA & PARTNERS
Strategia d'impresa pubblica e privata

*Dottori Commercialisti
Revisori Legali*

ADEMPIMENTI

IVA

Modello IVA

Comunicazioni dati IVA

Saldo IVA 2018

Anche per il 2018, entro il 16 marzo, deve essere versata l'IVA dovuta in base alla dichiarazione annuale nel caso in cui il relativo importo superi euro 10,33 (10,00 euro per effetto degli arrotondamenti effettuati in dichiarazione).

Come determinare l'imposta dovuta

La determinazione del saldo IVA relativo all'anno 2017 deve tener conto degli invii delle liquidazioni periodiche IVA già effettuate nel corso dell'anno.

Tra le novità vi è infatti il quadro VH che non rappresenta più il riepilogo del dovuto o del credito nei vari periodi, ma deve essere compilato **esclusivamente** qualora si intenda inviare, integrare o correggere i dati omessi, incompleti o errati nelle comunicazioni delle liquidazioni periodiche IVA (cfr. [Risoluzione n. 104/E del 28 luglio 2017](#)).

Attenzione: in caso di correzione dei dati inviati in una sola delle liquidazioni periodiche IVA, non dovranno essere inseriti solo i dati oggetto di invio, integrazione o correzione, ma tutti i dati richiesti, quindi anche quelli delle comunicazioni prive di errori.

Potrebbe accadere che l'integrazione o la correzione comporti la compilazione senza dati del quadro VH (ad esempio, il risultato delle liquidazioni è pari a zero): in tal caso occorre comunque **barrare la casella "VH"** posta in calce al quadro VL nel riquadro "Quadri compilati".

20121 – Milano – Via Monte Napoleone, 8 – tel. 3357779468

00187 – Roma – Via Calabria, 56 – tel. 0645479660 – fax 0645479659

80121 – Napoli – Via Giosuè Carducci, 42 – tel. 3357779468

80058 – Torre Annunziata – Corso Umberto I, 35 – tel./fax 0815368285

sicapartners@libero.it - vsica@sicapartners.it - vincenzo.sica@odcettorreannunziata.it

www.vincenzosica.com



SICA & PARTNERS
Strategia d'impresa pubblica e privata

*Dottori Commercialisti
Revisori Legali*

Modalità di pagamento

In caso di debito IVA, il contribuente può decidere di versare:

1. **in unica soluzione: entro il 16 marzo 2018;**
2. **in maniera rateale** ([art. 20](#) del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241), in tal caso la prima rata deve essere versata entro il termine previsto per il versamento dell'IVA in unica soluzione, quindi il 16 marzo 2018. Le rate successive alla prima devono essere versate entro il giorno 16 di ciascun mese di scadenza ed in ogni caso l'ultima rata non può essere versata oltre il 16 novembre e sull'importo delle rate successive è dovuto l'interesse fisso di rateizzazione pari allo 0,33% mensile, pertanto la seconda rata deve essere aumentata dello 0,33%, la terza rata dello 0,66% e così via.

Il versamento potrà essere rinviato alla scadenza prevista per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi, quindi per l'anno 2018, **al 2 luglio** (in quanto il 30 giugno cade di sabato) in un'unica soluzione o a rate. In tal caso il versamento dovrà essere effettuato versando quanto dovuto:

1. in un'unica soluzione con maggiorazione del 0,40% per ogni mese o frazione di mese tra il 16 marzo ed il 30 giugno con la maggiorazione dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivi al 16 marzo;
2. a rate dalla data di pagamento, maggiorando dapprima l'importo da versare con lo 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivi al 16 marzo e quindi aumentando dello 0,33% mensile l'importo di ogni rata successiva alla prima.

Infine il contribuente potrà avvalersi dell'ulteriore differimento di 30 giorni del versamento del saldo IVA, applicando sulla somma dovuta (al netto delle compensazioni) gli ulteriori interessi dello 0,40%.

Attenzione

Poiché i 30 giorni, quest'anno, cadono il 2 agosto, si rientra nel periodo di sospensione feriale, per cui il versamento della prima o unica rata slitta al 20 agosto.

20121 – Milano – Via Monte Napoleone, 8 – tel. 3357779468

00187 – Roma – Via Calabria, 56 – tel. 0645479660 – fax 0645479659

80121 – Napoli – Via Giosuè Carducci, 42 – tel. 3357779468

80058 – Torre Annunziata – Corso Umberto I, 35 – tel./fax 0815368285

sicapartners@libero.it - vsica@sicapartners.it - vincenzo.sica@odcettorreannunziata.it

www.vincenzosica.com



SICA & PARTNERS

Strategia d'impresa pubblica e privata

*Dottori Commercialisti
Revisori Legali*

Versamento

Il pagamento deve avvenire con il modello F24, che deve essere spedito telematicamente direttamente dal contribuente o tramite intermediario, utilizzando il codice tributo 6099 sia per i contribuenti mensili, sia per i contribuenti trimestrali.

Si dovrà dunque indicare nella sezione ERARIO:

1. il codice tributo 6099;
2. la rateizzazione nella forma 0101 nel caso di unica rata, 0105, 0205 ecc. nel caso di 5 rate, e così via;
3. l'anno di riferimento;
4. l'importo a debito.

genitore, tutore o curatore fallimentare		codice identificativo			
SEZIONE ERARIO					
	codice tributo	edilazione/regione/ prov./mese rif.	anno di riferimento	importi a debito versati	importi a credito compensati
IMPOSTE DIRETTE - IVA	6099	0101	2017	1.000,00	
RITENUTE ALLA FONTE					
ALTRI TRIBUTI ED INTERESSI					
codice ufficio	codice atto				
TOTALE A				1.000,00	B
					SALDO (A-B)
					1.000,00
SEZIONE INPS					

20121 – Milano – Via Monte Napoleone, 8 – tel. 3357779468

00187 – Roma – Via Calabria, 56 – tel. 0645479660 – fax 0645479659

80121 – Napoli – Via Giosuè Carducci, 42 – tel. 3357779468

80058 – Torre Annunziata – Corso Umberto I, 35 – tel./fax 0815368285

sicapartners@libero.it - vsica@sicapartners.it - vincenzo.sica@odcettoreannunziata.it

www.vincenzosica.com



SICA & PARTNERS
Strategia d'impresa pubblica e privata

*Dottori Commercialisti
Revisori Legali*

GUIDE OPERATIVE

Erogazioni liberali

ONLUS

Associazioni e società sportive dilettantistiche

imposta sulle successioni

imposte ipotecaria e catastale

imposta di bollo

Erogazioni Liberali a Enti del Terzo Settore: le detrazioni fiscali

di Saverio Cinieri e Ada Ciaccia

Il Codice del Terzo settore, entrato in vigore il 3 agosto 2017, al Titolo X disciplina il regime fiscale degli Enti del Terzo Settore che si applica generalmente a tutti gli Enti incluse le cooperative sociali, escludendo le imprese sociali costituite in forma di società (ad eccezione delle agevolazioni in materia di imposte di registro, ipotecaria e catastale).

Le nuove norme agevolazioni fiscali

In sintesi le disposizioni del Codice riguardano:

- specifiche forme di esenzione dai **tributi immobiliari** per gli immobili utilizzati dagli enti del Terzo settore per attività istituzionali;
- agevolazioni in materia di **imposizione indiretta** su atti e trasferimenti immobiliari;
- esenzione dall'**imposta sulle successioni e donazioni** e dalle **imposte ipotecaria e catastale** per i trasferimenti a titolo gratuito effettuati a favore degli enti non profit,

20121 – Milano – Via Monte Napoleone, 8 – tel. 3357779468

00187 – Roma – Via Calabria, 56 – tel. 0645479660 – fax 0645479659

80121 – Napoli – Via Giosuè Carducci, 42 – tel. 3357779468

80058 – Torre Annunziata – Corso Umberto I, 35 – tel./fax 0815368285

sicapartners@libero.it - vsica@sicapartners.it - vincenzo.sica@odcettorreannunziata.it

www.vincenzosica.com



SICA & PARTNERS

Strategia d'impresa pubblica e privata

*Dottori Commercialisti
Revisori Legali*

purché i relativi beni vengano utilizzati in attuazione degli scopi istituzionali dell'ente nei cinque anni successivi al loro trasferimento;

- imposte di registro, ipotecaria e catastale applicate in misura fissa (**200 euro**) per gli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di beni immobili e per gli atti traslativi o costitutivi di diritti reali immobiliari di godimento a favore dagli enti del Terzo Settore, incluse le imprese sociali, a condizione che i beni siano utilizzati, entro cinque anni dal trasferimento, in diretta attuazione degli scopi istituzionali o dell'oggetto sociale, con dichiarazione dell'ente contestuale alla stipula dell'atto;
- **esenzione da imposta di bollo** gli atti, i documenti, le istanze, i contratti, nonché le copie anche se dichiarate conformi, gli estratti, le certificazioni, le dichiarazioni e le attestazioni posti in essere o richiesti dagli enti del Terzo Settore;
- **esenzione dall'IMU e dalla TASI** per gli immobili posseduti e utilizzati dagli enti del Terzo settore, purché si tratti di immobili destinati esclusivamente allo svolgimento, con modalità non commerciali, di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché di religione o di culto.

Il Codice ha inoltre introdotto una disciplina per le **deduzioni e detrazioni** previste per chi effettua erogazioni liberali a favore di enti del Terzo settore non commerciali e di cooperative sociali.

Sulla materia ci sono stati due importanti approfondimenti da parte:

- della Fondazione Nazionale dei Commercialisti, con il documento "Riforma del Terzo Settore: le erogazioni liberali e il Social Bonus" pubblicato il 28 dicembre 2017;
- del Ministero del Lavoro con la lettera direttoriale "Codice del Terzo settore. Questioni di diritto transitorio. Prime indicazioni" del 28 dicembre 2017.

Vediamo nel dettaglio le nuove previsioni in materia di erogazioni liberali.

20121 – Milano – Via Monte Napoleone, 8 – tel. 3357779468

00187 – Roma – Via Calabria, 56 – tel. 0645479660 – fax 0645479659

80121 – Napoli – Via Giosuè Carducci, 42 – tel. 3357779468

80058 – Torre Annunziata – Corso Umberto I, 35 – tel./fax 0815368285

sicapartners@libero.it - vsica@sicapartners.it - vincenzo.sica@odcettoreannunziata.it

www.vincenzosica.com



SICA & PARTNERS
Strategia d'impresa pubblica e privata

*Dottori Commercialisti
Revisori Legali*

Detrazioni IRPEF per le erogazioni liberali in favore degli Enti del Terzo Settore

All'art. 83, il Codice del Terzo Settore ha stabilito che: "Dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche si detrae un importo pari al **30 per cento** degli oneri sostenuti dal contribuente per le erogazioni liberali in denaro o in natura a favore degli enti del Terzo settore per un importo complessivo in ciascun periodo d'imposta non superiore a 30.000 euro"

Inoltre ha stabilito che tale detrazione sia **elevata al 35 per cento** degli oneri sostenuti dal contribuente, qualora l'erogazione liberale in denaro sia a favore di organizzazioni di volontariato.

Per le erogazioni liberali in denaro la detrazione è consentita, a condizione che il versamento sia eseguito tramite banche o uffici postali ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall'[art. 23](#) del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241 (carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari).

Per le erogazioni in natura, si rimanda ad un apposito decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, individuare le tipologie dei beni in natura che danno diritto alla detrazione o alla deduzione d'imposta.

In alternativa a tale regime è prevista la possibilità di **dedurre** la liberalità dal reddito complessivo netto nei limiti del 10% di quanto dichiarato.

Attenzione: entrambi i regimi di deduzione/detrazione, non sono cumulabili né fra loro, né con altre analoghe agevolazioni fiscali, previste per le medesime erogazioni liberali.

Le liberalità in denaro o in natura erogate a favore degli enti del Terzo settore non commerciali e che dichiarino tale natura nel Registro Unico Nazionale, da persone fisiche, enti e società sono deducibili dal reddito complessivo netto del soggetto erogatore nel limite del **10% del reddito complessivo** dichiarato. Qualora la deduzione sia di ammontare superiore al reddito complessivo dichiarato, diminuito di tutte le deduzioni,

20121 – Milano – Via Monte Napoleone, 8 – tel. 3357779468

00187 – Roma – Via Calabria, 56 – tel. 0645479660 – fax 0645479659

80121 – Napoli – Via Giosuè Carducci, 42 – tel. 3357779468

80058 – Torre Annunziata – Corso Umberto I, 35 – tel./fax 0815368285

sicapartners@libero.it - vsica@sicapartners.it - vincenzo.sica@odcettorreannunziata.it

www.vincenzosica.com



SICA & PARTNERS

Strategia d'impresa pubblica e privata

*Dottori Commercialisti
Revisori Legali*

l'eccedenza potrà essere computata in aumento dell'importo deducibile dal reddito complessivo dei periodi di imposta successivi, ma non oltre il quarto, fino a concorrenza del suo ammontare.

È previsto inoltre che si può detrarre dall'imposta lorda, il 19% dei contributi associativi euro versati dai soci, **per un importo non superiore a 1.300 euro**, alle società di mutuo soccorso che operano esclusivamente nei settori di cui all'articolo 1 della legge 15 aprile 1886, n. 3818, al fine di assicurare ai soci un sussidio nei casi di malattia, di impotenza al lavoro o di vecchiaia, ovvero, in caso di decesso, un aiuto alle loro famiglie.

Social Bonus

All'art. 81 del Codice del Terzo Settore viene istituito un credito d'imposta pari:

1. al 65% delle erogazioni liberali in denaro effettuate da persone fisiche;
2. al 50% se effettuate da enti o società,

in favore degli enti del Terzo settore, che hanno presentato al Ministero del lavoro e delle politiche sociali un progetto per sostenere il recupero degli immobili pubblici inutilizzati e dei beni mobili e immobili confiscati alla criminalità organizzata assegnati ai suddetti enti del Terzo settore e da questi utilizzati esclusivamente per lo svolgimento di attività per fini non commerciali.

Questo credito d'imposta costituisce una vera novità ed è riconosciuto alle persone fisiche e agli enti non commerciali nei limiti del **15% del reddito imponibile** ed ai soggetti titolari di reddito d'impresa nei limiti del 5 per mille dei ricavi annui.

Il credito d'imposta deve essere ripartito in tre quote annuali di pari importo e potrà essere utilizzato in compensazione e non rileva ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive.

20121 – Milano – Via Monte Napoleone, 8 – tel. 3357779468

00187 – Roma – Via Calabria, 56 – tel. 0645479660 – fax 0645479659

80121 – Napoli – Via Giosuè Carducci, 42 – tel. 3357779468

80058 – Torre Annunziata – Corso Umberto I, 35 – tel./fax 0815368285

sicapartners@libero.it - vsica@sicapartners.it - vincenzo.sica@odcettorreannunziata.it

www.vincenzosica.com



SICA & PARTNERS

Strategia d'impresa pubblica e privata

*Dottori Commercialisti
Revisori Legali*

Tale beneficio sarà riconosciuto **a partire dal 1° gennaio 2018** per le erogazioni liberali effettuate in favore di:

- ONLUS iscritte negli appositi registri;
- ODV iscritti nei registri di cui alla [L. n. 266/1991](#);
- APS iscritte nei registri nazionali, regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano previsti dall'[art. 7](#) della L. 383/2000.

Con l'istituzione del Registro Unico Nazionale l'incentivo sarà applicato alle erogazioni in favore degli enti che vi saranno iscritti.

Decorrenza

Ai sensi dell'art. 104 del Codice del Terzo settore, le disposizioni sono applicate **a partire dall'1 gennaio 2018** mentre agli enti iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore si applicheranno a decorrere dal periodo di imposta successivo all'autorizzazione della Commissione europea.

Tale disposizione è stata oggetto di chiarimento da parte dell'Agenzia delle Entrate che in occasione di un convegno ha precisato, in particolare, che, ai sensi dell'articolo 104, comma 1, del Codice, dal 1° gennaio 2018 alle Onlus, alle Organizzazioni di volontariato e alle Associazioni di promozione sociale si applicano, tra l'altro, in via transitoria, le disposizioni in materia di:

- **social bonus** (art. 81 del Cts);
- **imposte indirette** - imposta sulle successioni e donazioni, imposta di registro, imposte ipotecaria e catastale, imposta di bollo, imposta sugli intrattenimenti e tasse sulle concessioni governative - (art. 82 del Cts);
- **detrazioni e deduzioni** per erogazioni liberali (articolo 83 del Cts).

Inoltre, dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017, si applica alle Odv e alle Aps l'esenzione dall'Ires per i redditi degli immobili di detti enti destinati, in via esclusiva, allo svolgimento di attività non commerciale.

20121 – Milano – Via Monte Napoleone, 8 – tel. 3357779468

00187 – Roma – Via Calabria, 56 – tel. 0645479660 – fax 0645479659

80121 – Napoli – Via Giosuè Carducci, 42 – tel. 3357779468

80058 – Torre Annunziata – Corso Umberto I, 35 – tel./fax 0815368285

sicapartners@libero.it - vsica@sicapartners.it - vincenzo.sica@odcettorreannunziata.it

www.vincenzosica.com



SICA & PARTNERS

Strategia d'impresa pubblica e privata

*Dottori Commercialisti
Revisori Legali*

Invece, le altre disposizioni fiscali recate dal titolo X del Codice, si applicheranno, ai sensi dell'art. 104, comma 2, del Codice stesso, agli enti iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore a decorrere dal periodo d'imposta successivo all'autorizzazione della Commissione europea (prevista per talune disposizioni fiscali agevolative del Codice), e comunque, non prima del periodo di imposta successivo a quello di operatività del Registro stesso.

Da ricordare, infine, che l'art. 104, commi 1 e 2, è stato oggetto di **interpretazione autentica** a opera dell'[art. 5-sexies](#) del D.L. n. 148/2017, in base al quale le disposizioni di carattere fiscale vigenti prima della data di entrata in vigore del medesimo Codice continuano a trovare applicazione, senza soluzione di continuità, fino a quando non saranno applicabili le nuove disposizioni fiscali previste dal Codice.

Ciò comporta, fra l'altro, che la disciplina delle Onlus **resta in vigore** sino a quando non troveranno applicazione le nuove disposizioni fiscali recate dal titolo X del Codice del Terzo settore.

20121 – Milano – Via Monte Napoleone, 8 – tel. 3357779468

00187 – Roma – Via Calabria, 56 – tel. 0645479660 – fax 0645479659

80121 – Napoli – Via Giosuè Carducci, 42 – tel. 3357779468

80058 – Torre Annunziata – Corso Umberto I, 35 – tel./fax 0815368285

sicapartners@libero.it - vsica@sicapartners.it – vincenzo.sica@odcettorreannunziata.it

www.vincenzosica.com